

# Contributi e prestazioni: cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2016

Stato al 1° gennaio 2016



2	71 984	8 893	0	32%
570	0	10 182	407	0%
581	0	1 743	5 041	0%
0	931	251 734	661	0%
0	0	126 418	0	0%
<b>7 150</b>	<b>931</b>	<b>263 669</b>	<b>6 109</b>	<b>0%</b>
0	0	0	27 496	0%
1 989	0	0	89 574	0%
<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 070</b>	<b>0%</b>
<b>8 403</b>	<b>43 600</b>	<b>6 629</b>	<b>0</b>	<b>20%</b>
976	4 757	288	0	2%
7	7 288	1 559	0	3%
5	0	2 913	0	0%
21	4	173	0	0%
908	1 794	1 265	0	2%
	955	836	0	1%
	16 418	431	0	0%
	8 599	0	0	7%
	0	0	0	4%
	0	0	0	0%
	0	0	245 834	0%
	0	9 102	0	23%

## In breve

Il presente promemoria informa sulle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2016 nell'ambito dei contributi e delle prestazioni.

	Cifre
Contributi	1-4
Prestazioni dell'AI	5
Assegni familiari per gli indipendenti	6

## Contributi

### 1 Contributi AVS/AI/IPG sui salari

Il tasso contributivo IPG (indennità perdita di guadagno) è stato ridotto dal 0,5 % al 0,45 % (risp. 0,225 % a carico del datore di lavoro e 0,225 % a carico del salariato). I contributi AVS/AI/IPG ammontano quindi al 10,25 %.

Tassi contributivi	Contributi del datore di lavoro	Contributi del salariato	Totale
AVS	4,200 %	4,200 %	8,40 %
AI	0,700 %	0,700 %	1,40 %
IPG	<u>0,225 %</u>	<u>0,225 %</u>	<u>0,45 %</u>
Totale	5,125 %	5,125 %	10,25 %

## 2 Contributi AD dovuti su i salari

In seguito all'aumento del limite massimo del guadagno nell'assicurazione infortuni obbligatoria a 148 200 franchi, il tasso contributivo dell'assicurazione disoccupazione (AD) ammonta al 2,2 % fino ad un salario annuo di 148 200 franchi. La contribuzione di solidarietà di 1 % è prelevata a partire da 148 201 franchi.

Contributi AD			
Salario	Datore di lavoro	Salariato	Totale
fino a fr. 148 200.–	1,10 %	1,10 %	2,20 %
a partire da fr. 148 201.–	0,50 %	0,50 %	1,00 %

## 3 Contributi degli indipendenti

Dato che il tasso contributivo IPG (indennità perdita di guadagno) è stato ridotto al 0,45 %, i contributi AVS/AI/IPG ammontano al 9,65 %.

Per un reddito annuo inferiore a 9 400 franchi il contributo minimo è stato fissato a 478 franchi.

Tassi di contribuzione	
AVS	7,80 %
AI	1,40 %
IPG	<u>0,45 %</u>
Totale	9,65 %

La tavola scalare dei contributi è stata modificata come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa in franchi		Tasso contributivo in % del reddito lucrativo
di almeno	ma inferiore a	
9 400	17 200	5,196
17 200	21 900	5,320
21 900	24 200	5,444
24 200	26 500	5,568
26 500	28 800	5,691
28 800	31 100	5,815
31 100	33 400	6,062
33 400	35 700	6,309
35 700	38 000	6,557
38 000	40 300	6,804
40 300	42 600	7,052
42 600	44 900	7,299
44 900	47 200	7,671
47 200	49 500	8,042
49 500	51 800	8,413
51 800	54 100	8,784
54 100	56 400	9,155
56 400		9,650

#### 4 Contributi delle persone senza attività lucrativa

Il contributo annuo minimo viene modificato da 480 a 478 franchi. Il contributo AVS/AI/IPG annuo massimo delle persone senza attività lucrativa, che corrisponde a 50 volte il contributo minimo, viene ridotto da 24 000 a 23 900 franchi.

Il coniuge senza attività lucrativa non è tenuto al pagamento di contributi propri se il coniuge, che esercita un'attività lucrativa ai sensi dell'AVS, versa contributi pari ad almeno 956 franchi per anno civile (il doppio del contributo minimo).

## Prestazioni dell'AI

### 5 Indennità giornaliera AI

L'importo massimo dell'indennità giornaliera AI deve corrispondere all'importo massimo del reddito assicurato giornaliero secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. I nuovi importi massimi sono:

#### La grande indennità giornaliera

##### Gli importi variano a seconda del reddito

Indennità di base	fino a	fr.	326.–
Prestazione per i figli (per ogni figlio)		fr.	9.–

L'indennità giornaliera, aggiunta alle prestazioni per i figli, non può superare 407 franchi al giorno.

#### La piccola indennità giornaliera

Gli assicurati in corso di formazione professionale iniziale ricevono il 10 % dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla LAINF. L'indennità giornaliera raggiunge il 30 % dell'importo massimo del reddito assicurato nel caso in cui l'assicurato, senza un danno alla salute, avrebbe già terminato la formazione professionale e iniziato un'attività lucrativa.

	al mese		al giorno	
10 % dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla LAINF	fr.	1 221.–	fr.	40.70
30 % dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla LAINF	fr.	3 663.–	fr.	122.10

#### Indennità per spese di custodia e di assistenza

Le persone che prima dell'insorgenza del danno alla salute non esercitavano un'attività lucrativa non hanno per principio diritto ad indennità giornaliera. Ricevono pertanto un'indennità se i provvedimenti per la custodia e per l'assistenza provocano spese supplementari documentate.

Sono coperte le spese effettive, ma al massimo il 20 % dell'importo massimo dell'indennità giornaliera, pari a 82 franchi al giorno.

## Assegni familiari per gli indipendenti

### 6 Contributi degli indipendenti

Secondo la legge federale sugli assegni familiari i lavoratori indipendenti pagano i contributi sulla parte del reddito che equivale all'importo massimo del reddito assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. I contributi vengono calcolati sulla parte del reddito AVS che non supera i 148 200 franchi annui (precedentemente 126 000 franchi).

### Chiarimenti e altre informazioni



Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2015. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione-AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.2016/i. È disponibile anche su [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

1.2016-16/01-I